D.P.C.M. 8 luglio 2003 (1)

Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz (2).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 agosto 2003, n. 199.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36, e, in particolare, l'art. 4, comma 2, lettera a), che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, siano fissati i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione dalla esposizione della popolazione, nonché le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di emissioni elettromagnetiche; Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999, pubblicata nella G.U.C.E. n. L199 del 30 luglio 1999, relativa alla limitazione delle esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz;

Considerato che con il D.M. 10 settembre 1998, n. 381, il Governo ha già provveduto, in ottemperanza all'art. 1, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, a fissare limiti di esposizione, misure di cautela e ad indicare le procedure per il conseguimento degli obiettivi di qualità ai fini della tutela sanitaria della popolazione per quanto attiene ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento e all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi e che si rende necessario completare il campo di applicazione come richiesto dalla L. 22 febbraio 2001, n. 36 legge quadro;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 24 giugno 2002;

Preso atto della dichiarazione del Comitato internazionale di valutazione per l'indagine sui rischi sanitari derivanti dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (CEM);

Preso atto che non è stata acquisita l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 2003, con la quale è stato deciso che debba avere ulteriore corso il presente decreto;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute;

Decreta:

1. Campo di applicazione (3).

1. Le disposizioni del presente decreto fissano i limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione dovuti alla esposizione ai campi elettromagnetici generati da sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz. Il presente decreto fissa inoltre gli obiettivi di

⁽²⁾ Vedi, anche, i commi da 8 a 10 dell'art. 14, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

qualità, ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi medesimi e l'individuazione delle tecniche di misurazione dei livelli di esposizione.

- 2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui al presente decreto non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali oppure per esposizioni a scopo diagnostico o terapeutico.
- 3. I limiti e le modalità di applicazione del presente decreto, per gli impianti radar e per gli impianti che per la loro tipologia di funzionamento determinano esposizioni pulsate, sono stabilite con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36.
- 4. A tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, generati da sorgenti non riconducibili ai sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi, si applica l'insieme completo delle restrizioni stabilite nella raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999.
- 5. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell'àmbito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
- 6. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia, le norme e le modalità di applicazione del presente decreto sono stabilite, tenendo conto delle particolari esigenze al servizio espletato, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

(3) Vedi, anche, i commi da 8 a 10 dell'art. 14, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

2. Definizioni ed unità di misura (4).

1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 3 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ai fini del presente decreto le definizioni delle grandezze fisiche citate sono riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

(4) Vedi, anche, i commi da 8 a 10 dell'art. 14, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

3. Limiti di esposizione e valori di attenzione (5).

- 1. Nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell'allegato *B*, intesi come valori efficaci.
- 2. A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze all'interno

di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, si assumono i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato *B*.

3. I valori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.

(5) Vedi, anche, i commi da 8 a 10 dell'art. 14, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

4. Obiettivi di qualità (6).

- 1. Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di immissione dei campi oggetto del presente decreto, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella tabella 3 dell'allegato *B*. Detti valori devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.
- 2. Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

(6) Vedi, anche, i commi da 8 a 10 dell'art. 14, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

5. Esposizioni multiple (7).

1. Nel caso di esposizioni multiple generate da più impianti, la somma dei relativi contributi normalizzati, definita in allegato C, deve essere minore di uno. In caso contrario si dovrà attuare la riduzione a conformità secondo quanto descritto nell'allegato C. Nel caso di superamenti con concorso di contributi di emissione dovuti a impianti delle Forze armate e delle Forze di polizia, la riduzione a conformità dovrà essere effettuata tenendo conto delle particolari esigenze del servizio espletato.

(7) Vedi, anche, i commi da 8 a 10 dell'art. 14, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

6. Tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione (8).

- 1. Le tecniche di misurazione e di rilevamento da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-7 e/o specifiche norme emanate successivamente dal CEI.
- 2. Il sistema agenziale APAT-ARPA contribuisce alla stesura delle norme CEI con l'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

(8) Vedi, anche, i commi da 8 a 10 dell'art. 14, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

7. Aggiornamento delle conoscenze (9).

1. Il Comitato interministeriale di cui all'art. 6 della legge n. 36 del 2001 legge quadro procede, nei tre anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto, all'aggiornamento dello stato delle conoscenze, conseguenti alle ricerche scientifiche prodotte a livello nazionale ed internazionale, in materia dei possibili rischi sulla salute originati dai campi elettromagnetici.

(9) Vedi, anche, i commi da 8 a 10 dell'art. 14, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

Allegato A (10)

Definizioni

Campo elettrico: così come definito nella norma CEI 211-7 data pubblicazione 2001-01, classificazione 216-7, prima edizione, «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz - 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana».

Campo magnetico: così come definito nella norma CEI 211-7 data pubblicazione 2001-01, classificazione 216-7, prima edizione, «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz - 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana.».

Campo di induzione magnetica: così come definito nella norma CEI 211-7 data pubblicazione 2001-01, classificazione 216-7, prima edizione «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz - 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana».

Frequenza: così come definita nella norma CEI 211-7 data pubblicazione 2001-01, classificazione 216-7, prima edizione «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana».

(10) Vedi, anche, i commi da 8 a 10 dell'art. 14, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

Allegato <u>B (</u>11)

					Allegato <i>B</i> (1
			Intensità di campo	Intensità di campo	Densità di Potenza
Tabella 1			elettrico E (V/m)	Magnetico H (A/m)	D (W/m2)
Limiti di esposizione					
2 4. 659051210116					
0,1 < f ?	3	MHz	60	0,2	-
3 < f ?	3000	MHz	20	0,05	1
3 < f ?	300	GHz	40	0,01	4
			Intensità di campo	Intensità di campo	Densità di Potenza D
Tabella 2			elettrico E (V/m)	Magnetico H (A/m)	(W/m2)
Valori di attenzione					
0,1 MHz < f ? 300 GHz			6	0,016	0,10 (3 MHz-300 GHz)
Intensità di campo Intensità di campo Densità di Potenz					
			Intensita di campo	Intensita di campo	Densità di Potenza
Tabella 3			elettrico E (V/m)	Magnetico H (A/m)	D (W/m2)
Obiettivi di qualità					
0,1 MHz < f ? 300 GHz			6	0,016	0,10 (3 MHz-300 GHz)

(11) Vedi, anche, i commi da 8 a 10 dell'art. 14, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

Allegato C (12)

Riduzione a conformità

La riduzione dei contributi dei campi elettromagnetici generati da diverse sorgenti, che concorrono in un dato punto al superamento dei limiti di esposizione di cui all'art. 3, comma 1 e dei valori di attenzione di cui all'art. 3, comma 2 deve essere eseguito nel modo seguente: indicato con Ei il campo elettrico della sorgente i-esima, con Li il corrispondente limite desunto dalle tabelle dell'allegato B, con Di la densità di potenza della sorgente e DLi il corrispondente limite desunto delle tabelle dell'allegato B, si calcolano i contributi normalizzati che le varie sorgenti producono nel punto in considerazione nel modo seguente:

(1)
$$C_i = \frac{E_i^2}{L_i^2}$$

oppure, per frequenze f > 3 MHz,

 $C_i = \frac{D_i}{D_{Li}}$

Se la somma

$$C = \sum_{i} C_{i}$$

supera il valore 1 i limiti di esposizione non sono soddisfatti ed uno o più dei vari segnali Ei vanno pertanto ridotti.

In via preliminare si individuano con Rj quei contributi Cj che singolarmente superano il valore 1.

A ciascuno di corrispondenti segnali Ej deve essere applicato un coefficiente di riduzione ?j che soddisfa la relazione

$$\beta_j^2 R_j = 0.8$$

da cui

$$eta_j = \sqrt{\frac{0.8}{R_i}} = \sqrt{\frac{0.8L_j^2}{E_j^2}}$$
 ed $E_{jR} = eta_j E_j$

Se la somma

(3)
$$C = \sum_{p} C_{p} + \sum_{f} \frac{E_{jR}^{2}}{L_{f}^{2}}$$
 dove $(p + j = i)$

supera il valore 1, i vari segnali Ei devono essere ridotti in modo che risulti C?0,8 ai fini di una maggior tutela della popolazione.

Dall'insieme dei contributi da normalizzare devono essere esclusi i segnali che danno un contributo inferiore a 1/100 indicati convenzionalmente con l'espressione:

$$\sum_{k} A_{k}$$

Posto n + k = p, la (3) può essere scritta:

(4)
$$C = \sum_{n} \frac{E_{n}^{2}}{L_{n}^{2}} + \sum_{k} A_{k} + \sum_{j} \frac{E_{jR}^{2}}{L_{j}^{2}}$$

Ponendo nella (4)

C = 0.8; EnR = ?En; EjRR = ?EjR

essendo ? (il coefficente di riduzione ed $\it EnR$ e $\it EjRR$ i nuovi valori, ridotti a conformità, dei campi elettrici si ottiene:

(5)
$$0.8 = \sum_{n} \frac{E_{nR}^{2}}{L_{n}^{2}} + \sum_{k} A_{k} + \sum_{j} \frac{E_{jRR}^{2}}{L_{R}^{2}} = \sum_{n} \frac{\alpha^{2} E_{n}^{2}}{L_{n}^{2}} + \sum_{k} A_{k} + \sum_{j} \frac{\alpha^{2} E_{jR}^{2}}{L_{R}^{2}}$$

da cui

(6)
$$0.8 - \sum_{k} A_{k} = \alpha^{2} \left(\sum_{n} \frac{E_{n}^{2}}{L_{n}^{2}} + \sum_{j} \frac{E_{jR}^{2}}{L_{j}^{2}} \right)$$

(7)
$$\alpha = \sqrt{\frac{0.8 - \sum_{k} A_{k}}{\sum_{n} \frac{E_{n}^{2}}{L_{n}^{2}} + \sum_{j} \frac{E_{jR}^{2}}{L_{j}^{2}}}} = \sqrt{\frac{0.8 - \sum_{k} A_{k}}{\sum_{n} \frac{E_{n}^{2}}{L_{n}^{2}} + \sum_{j} \frac{\beta_{j}^{2} E_{j}^{2}}{L_{j}^{2}}}}$$

⁽¹²⁾ Vedi, anche, i commi da 8 a 10 dell'art. 14, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.